

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLVI (CXX) Fasc. I

DINO PUNCUH

All'ombra della Lanterna  
*Cinquant'anni tra archivi e biblioteche:*  
1956-2006

a cura di

Antonella Rovere  
Marta Calleri - Sandra Macchiavello



---

GENOVA MMVI  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

## *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*

Ritorno con piacere a un tema che occupò i miei interessi quarant'anni fa: sono del 1964-1965, infatti, alcune note di diplomatica giudiziaria ligure, in particolare savonese<sup>1</sup>, basate su due cartulari comunali dell'Archivio di Stato di Savona, risalenti agli anni 1203-1206 il primo, interamente di mano del notaio Martino, a me ben noto perché oggetto a suo tempo della mia tesi di laurea pubblicata più tardi<sup>2</sup>; al 1216-17 il secondo, erroneamente attribuito al notaio Saono, ma redatto in gran parte da due scribi del Comune<sup>3</sup>; si tratta quindi dei più antichi registri di atti giudiziari civili pervenutici.

Non pensavo allora, né al momento di accettare il tema di questo intervento, che alla rilevante crescita delle edizioni documentarie dell'ultimo quarantennio non sarebbe corrisposto un proporzionale incremento degli studi su tale materia. D'altra parte non c'è poi tanto da meravigliarsi, visto lo stato degli studi di diplomatica comunale che dopo il fondamentale studio di Pietro Torelli, del primo ventennio del XX secolo, avrebbero conosciuto una nuova, ma ancora limitata, fortuna solo a partire dagli anni Sessanta dello stesso secolo<sup>4</sup>.

---

\* Pubbl. in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006.

<sup>1</sup> D. PUNCUH, *Il notaio nell'amministrazione della giustizia*, in *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA e D. PUNCUH, Genova 1964, anche in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/1 (1964), pp. 115-138; D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, *Ibidem*, V (1965), pp. 5-36 [in questa raccolta, pp. 531-555].

<sup>2</sup> *Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX).

<sup>3</sup> Il cartolare è opera dei notai Filippo di Scarmundia e Oberto de Mercato; altre due mani compaiono saltuariamente: cfr. D. PUNCUH, *La vita savonese agli inizi del Duecento*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, p. 130, nota 8 [in questa raccolta, p. 117, nota 9] e ID., *Note di diplomatica giudiziaria* cit., pp. 10-12, in particolare nota 15 [in questa raccolta, pp. 63-65].

<sup>4</sup> Cfr. ID., *La diplomatica comunale in Italia dal Torelli ai giorni nostri*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leu-

In questo quadro, già desolante di per sé, nulla, o quasi, è stata – soprattutto in Italia – l'attenzione alla diplomatica giudiziaria. Né ci conforta la pubblicazione, talvolta purtroppo solo in forma di registi<sup>5</sup>, di atti diversi o preparatori, minoritari comunque rispetto alle sentenze – Milano esclusa –, perché troppo spesso tali atti sono stati estrapolati dal loro contesto, in rapporto all'oggetto dell'edizione. Caso tipico la ricchissima documentazione comunale milanese, pubblicata dal Manaresi e, con gli stessi criteri, in anni recenti dalla Baroni<sup>6</sup>, dove la limitazione agli atti specifici prodotti dalle magistrature comunali ne lascia in ombra, o trascura totalmente, tutta una serie di altri, cuciti insieme o redatti su un'unica pergamena, tra loro concatenati<sup>7</sup> e non meno fondamentali per la migliore comprensione della dinamica dei processi e del ruolo del notaio<sup>8</sup>.

---

ven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406 [in questa raccolta, pp. 727-753].

<sup>5</sup> Cfr. in particolare E. BARBIERI, *Il « libellus conquestionis » nella documentazione pavese*, in « Archivio Storico Lombardo », s. XI, IV (1987), pp. 331-352, in particolare le pp. 346-352.

<sup>6</sup> *Gli atti del comune di Milano fino al MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919; *Gli atti del comune di Milano del secolo XIII*, a cura di M.F. BARONI (il II vol. in collaborazione con R. PERELLI CIPPO), Milano-Alessandria 1976-1997. D'ora in poi citati come MANARESI e BARONI.

<sup>7</sup> Per tal genere di documentazione, conservata negli archivi dei beneficiari (fascicoli, pratiche, incartamenti degli atti di uno stesso procedimento redatti su un'unica pergamena o confezionati mediante cucitura di piccoli frustuli), v. ad es. BARONI, II, nn. 579, 689-691 ecc.

<sup>8</sup> Tutti limiti già segnalati da T. BEHRMANN, *Von der Sentenz zur Akte. Beobachtungen zur Entwicklung des Prozessschrifgutes in Mailand*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien, Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. KELLER e T. BEHRMANN, Monaco 1995 (Münstersche Mittelalter Schriften, 68), p. 73, non certo superati da *Gli atti di « querimonia » tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997. L'estrapolazione di molti atti dal dossier nel quale sono contenuti suscita inoltre non pochi dubbi sulla loro tradizione manoscritta, appena garbatamente accennati in G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*, X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna 12-15 settembre 2001, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83), pp. 23-24. Personalmente manifesto qualche dubbio che tutti quegli atti giudiziari – sentenze escluse – (v. ad es. tra i tanti che si potrebbero citare, BARONI, I, nn. 154, 242, 262, 264, 348, 426-428, 431-434 ecc.; II, *passim*), scritti, sottoscritti o esemplati da notai, qualificatisi o meno come tali o come dipendenti del Comune, privi di qualsiasi *signum* personale, possano considerarsi copie autentiche, come indicato dalla Baroni. Non si qualificano nelle sottoscrizioni come notai: Alberto de Ariverio (MANARESI, nn. 355, 357), che tale appare solo dalla lettura delle testimo-

È pur vero che per il diplomatista, attento ai formalismi della fonte scritta, l'uso coattivo e ripetitivo di certe formule, di derivazione placitaria, più o meno cristallizzate e diffuse, pur nella molteplicità di usi, consuetudini, comportamenti locali, difficili da ridurre entro un quadro unitario<sup>9</sup>, non rende agevole individuare l'apporto personale del redattore. Attenzione però a non invischiarsi troppo nei formalismi messi in opera dai notai, che, se presi troppo sul serio, talvolta su campioni ridottissimi, potrebbero anche essere fuorvianti. Qualche esempio: a dimostrazione della disinvoltura dimostrata da alcuni notai, benché appartenenti, come nel nostro caso, ad affermate famiglie di professionisti (o forse proprio per questo), segnalo alcune autentiche di copie redatte nel primo Trecento da Rolandino Cantelli nel *liber iurium* di Parma:

« prout superius [riferimento all'antigrafo] scriptum est ... exemplavi et scripsi in presenti registro ad honorem et utilitatem comunis Parme »; « prout in ipso [sempre riferimento all'antigrafo] inveni cum signo et nomine suprascripti notarii in libro presenti

---

nianze, non riportate nell'edizione («... dixit idem ut michi notario iniunxit dominus ... iudex »); Giacomo *Tornamanus* (*Ibidem*, n. 306; BARONI, I, n. 52) e Guglielmo *Colderarius* (MANARES, nn. 310-311), che risultano notai *sacri palatii* in altri documenti: rispettivamente Archivio di Stato di Milano, Pergamene per fondi, 556, n. 20 e 689, n. 22. Sono grato ad Ada Grossi che mi ha fornito questa indicazione. Che dire inoltre della sottoscrizione, senza apposizione di alcun *signum* personale, di un atto del 1269, cucito con altri (« Ego Guillelmus de Nava notarius ab autentico exemplavi »: BARONI, II, n. 579), confrontata con altra di due anni prima (*Ibidem*, nn. 474-475) dove lo stesso notaio, apponendo il proprio *signum*, si qualificava « notarius ad sententias camere fagie porte Horizontalis et Nove »? Dell'alteranza, nelle sottoscrizioni, del discorso diretto all'indiretto? Vedi il caso di Obizo *Bondarus*, sottoscrittore in forma indiretta di molti atti, *iussu assessoris*, come *notarius comunis Mediolani* o *notarius et scriba* (*Ibidem*, I, nn. 120, 122-125, 127, 131-133), che però nella sentenza (*Ibidem*, n. 126), munita di *signum*, ricorre a un formulario più elaborato: « Ego ... notarius contrate ... ac domini Ottonis imperatoris missus et scriba comunis Mediolani et illius assessoris ... ». Osservazioni analoghe per *Sighebalus, filius ecc. de la Turre*: all'apposizione del *signum* (*Ibidem*, n. 343) corrisponde la sottoscrizione più complessa (« Ego ... contrate ... notarius et missus regis et scriba consulum ... »), mentre altrove (*Ibidem*, nn. 141-145), all'assenza del *signum* fa riscontro quella più stringata (« Ego Sighebalus de la Turre, scriba comunis Mediolani exemplavi » o « in actis publicis scripsi et exemplavi »). Probabilmente molte domande avrebbero trovato risposte credibili se i curatori della documentazione milanese avessero considerato globalmente i dossier nei quali sono contenuti i documenti citati. V. ad es. MANARES, n. 276, del 1204, copia autentica di una serie di atti giudiziari (libelli, *positiones*, un'abbreviatura): se fossero stati estrapolati si sarebbe persa l'autentica finale.

<sup>9</sup> C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano 1968, p. 97.

registravi»; « vidi, legi et in presenti registro exemplavi et me subscripsi et signum et nomen meum scripsi et apposui »<sup>10</sup>.

In tutti questi tre documenti non si fa alcun cenno a mandati; nel secondo si ricorda la riproduzione del *signum* del rogatario; nel terzo si accenna al proprio.

Ma per restare in tema di procedura giudiziaria, segnalo altri due casi illuminanti: a Crema, nel 1222, tre atti consolari simili – si tratta di divieti di pesca –, tutti privi del *signum* personale del notaio, ma introdotti da un semplice segno di paragrafo, che li caratterizza come redatti da notai d'ufficio<sup>11</sup>, sono così sottoscritti: « Ego ... notarius consulum hiis interfui et scripsi »; « Ego ... notarius consulum scripsi »; « Ego ... notarius hoc scriptum, parabola [del console] scripsi »<sup>12</sup>. Ancora un caso analogo in Piemonte, dove un notaio, a cavallo tra il 1251 e il 1252, nell'ambito di uno stesso procedimento, si sottoscrive in cinque maniere diverse:

« Ego ... imperiali auctoritate notarius, interfui et ut supra legitur mandato [degli arbitri] scripsi »; « Ego ... imperiali auctoritate notarius interfui rogatus et scripsi »; « Ego ... notarius mandato [degli arbitri] scripsi et publicavi »; « Ego ... imperiali auctoritate notarius omnia suprascripta scripsi et mandato [come sopra] ... in publicam formam redegi »; per concludere nella sentenza « Ego ... imperiali auctoritate notarius interfui et ut supra legitur rogatus scripsi »<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> *Liber iurium communis Parme*, a cura di G. LA FERLA MORSELLI, Parma 1993, nn. 96-98.

<sup>11</sup> A Pavia il notaio deve sottoscrivere sempre col proprio *signum*, « preter cartulam communis Papie in qua ... liceat subscribere sine signo »: R. SORIGA, *Statuta, decreta et ordinamenta Societatis et Collegii notariorum Papie reformati (1255-1274)*, Torino 1932 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXXIX), p. 152. Non diversamente a Genova, sia pure in epoca più tarda, dove i cancellieri verranno sostituendo i *signa* caratteristici della cancelleria genovese – sui quali v. G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il "signum communis" e il "signum populi" a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di storia ligure* cit., pp. 105-115; anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e Studi del *Corpus membranarum italicarum*, IX), pp. 337-347; ID., *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I), pp. 142-148, ma anche alcune mie osservazioni in *La diplomatica comunale in Italia* cit., p. 393 [in questa raccolta, pp. 738-739] – con la propria firma, senza alcun *signum*: v. *Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/2 (1979), pp. 52-56.

<sup>12</sup> *Il liber iurium del Comune di Lodi*, a cura di A. GROSSI, Lodi-Roma 2004 (Fondazione Bipielle Orizzonti, 6; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLII), nn. 100-102.

<sup>13</sup> S. PIVANO, *Cartario della abazia di Riffredo fino all'anno 1300*, Pinerolo 1902 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XIII), nn. 122-125, 127.

Sfido qualsiasi diplomatista a ricomporre queste sottoscrizioni entro un quadro omogeneo o a produrre ragionevoli spiegazioni<sup>14</sup>.

Da notare negli ultimi casi il ricorso al verbo *interfui*, ripreso dal formulario del documento privato, definitivamente abbandonato nelle sentenze, lodi e precetti consolari genovesi fin dal 1130<sup>15</sup>, ma perdurante per secoli in altri contesti territoriali, pure nel documento pubblico<sup>16</sup>, senza che si possa,

---

<sup>14</sup> Caso analogo a Tortona, dove un notaio, nello stesso giorno, redige copia autentica di termini di presentazione in giudizio, denunciandoli ora come *tria autentica*, ora come *hos terminos*: F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)*, Pinerolo 1907 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXX), nn. 486-487. Ancora, sempre in campo giudiziario, che dire di Milano, dove Giacomo *de Trognano, notarius ad maleficia*, si sottoscrive ora con *scripsi* ora con *subscripsi* (BARONI, II, nn. 567-568); o Simone *de Leniate, notarius*, ora *scripsi* ora *exemplavi* (*Ibidem*, nn. 572-573)? Per altro caso, extragiudiziario, a Piacenza v. sotto, nota 19.

<sup>15</sup> A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, in *Serta Antiqua et Mediaevalia* del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Medioevo dell'Università di Genova, n.s., I, Roma 1997, p. 308.

<sup>16</sup> Di seguito alcuni esempi di area padano-subalpina, senza pretesa di esaustività. Alba: F. GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe*, Pinerolo 1912 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXII), n. 122. Asti: A. TALLONE, *Cartario della abazia di Casanova fino all'anno 1313*, Pinerolo 1903 (*Ibidem*, XIV), n. 442; F. GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe* cit., nn. 110, 114, 117. Su Bergamo e Reggio Emilia cfr. G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno - Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2, 1989), p. 116. Brescia: *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle (Brescia), 1039-1200*, a cura di E. BARBIERI - E. CAU, Brescia 2000 (Codice diplomatico bresciano, 1), nn. 66, 83, 95, 99-101, 105, 107, 113, 116, 118, 122, 126, 137, 159-160, 163, 168; ma v. anche *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, a cura di E. FALCONI, Cremona 1979-1988, n. 589. Cherasco: A. TALLONE, *Cartario della abazia di Casanova* cit., n. 417. Chieri: *Ibidem*, n. 525. Crema: *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., nn. 96, 98. Cremona: *Le carte cremonesi* cit., nn. 461, 711, 776, 795, 818; ma v. anche *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 94. Ivrea: F. GABOTTO, *Le carte dell'archivio vescovile d'Ivrea fino al 1300*, Pinerolo 1900 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, V-VI), nn. 63, 403; E. DURANDO, *Le carte dell'archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230*, Pinerolo 1902 (*Ibidem*, IX), nn. 21, 56, 150. Lodi: *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 158. Milano: L.C. BOLLEA, *Documenti degli archivi di Pavia relativi alla storia di Voghera*, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 46), n. 80; MANARESI, nn. 8, 13, 15-19, 23-27, 71, 73-74, 90, 97, 228, 250, 295, 353, 396; BARONI, I, nn. 12, 37, 51, 126, 134, 234, 241, 329, 339, 495; II, nn. 165, 255, 436, 491, 565, 646. Parma: *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II (1165-1190), a cura di E. BARBIERI - M.A. CASAGRANDE MAZZOLI - E. CAU, Pavia-Milano 1984 (Fonti storico-giuridiche. Documenti, 1) n. 95. Pavia: L.C. BOLLEA, *Documenti degli archivi di Pavia* cit., nn. 66, 114; *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II cit., nn. 74-75,

per il momento, circoscriverne l'uso ad aree specifiche; talune di esse, soprattutto quella milanese, sono connotate altresì dal richiamo di formalismi arcaici e obsoleti quali, ad esempio, l'uso del verbo *tradere*, ben lontano dal primitivo significato, ma destinato a ricomparire qua e là anche in atti giudiziari<sup>17</sup>, che alcuni notai identificano nell'*instrumentum* pur quando ad esso non sono riducibili come, ad esempio, le denunce, le cosiddette *positiones* e le deposizioni testimoniali<sup>18</sup>. A complicare ulteriormente le cose si segnala ancora l'uso disinvolto dei richiami alla *rogatio*<sup>19</sup> accanto ai più pertinenti

---

93; *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, Il fondo Cittadella (1200-1250)*, a cura di E. BARBIERI - C.M. CANTÙ - E. CAU, Pavia-Milano 1988 (Fonti storico-giuridiche. Documenti, 2), n. 42; *Le carte del monastero di Santa Maria di Morimondo*, a cura di M. ANSANI, Spoleto 1992 (*Ibidem*, 3), n. 219. Rifreddo: S. PIVANO, *Cartario* cit., nn. 122-123, 127. Staffarda: F. GABOTTO - G. ROBERTI - D. CHIATTONE, *Cartario della abazia di Staffarda*, Pinerolo 1901-1902 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XI-XII), n. 438. Tortona: F. GABOTTO - V. LEGÈ, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (sec. IX-1220)*, Pinerolo 1905 (*Ibidem*, XXIX), nn. 21, 113, 118, 157, 164, 227, 233, 240; F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)* cit., nn. 470-471, 588, 599; L.C. BOLLEA, *Documenti degli archivi di Pavia* cit., n. 94.

<sup>17</sup> Cfr. per Milano, MANARESI, nn. 73-74, 173, BARONI, I, nn. 200, 237, II, n. 334, 465, 493, 733, 740, III, nn. 53, 126, 133, 147, 149, 194, 284, 292, 316-317, 320; per Pavia, *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II cit., nn. 75, 194; *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, Il fondo Cittadella* cit., n. 73; per Tortona F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)* cit., nn. 399, 588, 666, 670.

<sup>18</sup> Cfr. per Alba, F. GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe* cit., n. 122; per Asti, *Ibidem*, n. 110; per Chieri, A. TALLONE, *Cartario della abazia di Casanova* cit., n. 525; per Ivrea, F. GABOTTO, *Le carte dell'archivio vescovile* cit., n. 63, E. DURANDO, *Le carte dell'archivio capitolare* cit., n. 50; per Lodi, *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 158; per Milano, MANARESI, nn. 73-74, 247, BARONI, I, nn. 1, 19; per Pavia, *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II cit., n. 75; per Rifreddo, S. PIVANO, *Cartario* cit., nn. 127, 134; per Savigliano, A. TALLONE, *Cartario della abazia di Casanova* cit., n. 526; per Staffarda, F. GABOTTO - G. ROBERTI - D. CHIATTONE, *Cartario* cit., nn. 119, 231, 438; per Tortona (*hanc cartam ... scripsi*): F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)* cit., nn. 426, 621.

<sup>19</sup> Cfr. per Asti F. GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe* cit., nn. 114, 117; per Brescia, *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., nn. 84, 86-87, 93 (*rogatu et iussu*), 99, 101 (*rogatu et parabola*), ma v. anche *Le carte cremonesi* cit., nn. 457, 589; per Chieri, A. TALLONE, *Cartario della abazia di Casanova* cit., n. 525; per Cremona, *Le carte cremonesi* cit., nn. 463, 711, 795, 818, ma v. anche *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 94; per Ivrea, E. DURANDO, *Le carte dell'archivio capitolare* cit., n. 21; per Lodi, *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., nn. 98, 116; per Milano, MANARESI, nn. 73-74, BARONI, I, nn. 116 (*interfui et rogatus, iusu delegatorum*), 322 (*rogatus et iussu delegatorum*), 365, II, nn. 255,

*praeceptum*, *iussio*, *parabola* o *amonicio*<sup>20</sup>, in una costante e altalenante confusione tra forme proprie del documento privato e di quello pubblico che ne rende disperante, nonostante tentativi coraggiosi, la ricomposizione in un quadro coerente<sup>21</sup>. Esempiare il caso di Brescia, dove, nell'ultimo ventennio del secolo XII, 13 sentenze consolari sono sottoscritte da altrettanti notai in forme tutte diverse<sup>22</sup>, in alcune delle quali lo scrittore si qualifica ora come persona *cui licet publica instrumenta conficere*, ora come *notarius*<sup>23</sup>; ben diversamente da Tortona, ove, più o meno nello stesso periodo (1190-1207), si registrano pressoché costanti regolarità ed uniformità<sup>24</sup>.

---

491; per Piacenza, G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale* cit., p. 116, ma v. anche il caso dello stesso notaio che nel 1147, a distanza di un mese, sottoscrive diversamente due delibere consolari: *Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI - R. PEVERI, Milano 1984-1997, I, nn. 85 (*rogatu ambarum partium*), 86 (*per iussionem infrascriptorum consulum*); per Riffredo, S. PIVANO, *Cartario* cit., n. 127; per Savigliano, A. TALLONE, *Cartario della abazia di Casanova* cit., n. 526; per Staffarda, F. GABOTTO - G. ROBERTI - D. CHIATTONI, *Cartario* cit., n. 438; per Tortona, F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)* cit., n. 588.

<sup>20</sup> Per Milano l'indicazione della *iussio* (*parabola* o *mandato*) si accompagna costantemente (con qualche eccezione: MANARESI, n. 228; BARONI, I, n. 485, app. 169/1) a sentenze di giudici delegati, che si sottoscrivono sempre (eccezione: *Ibidem*, n. 116): cfr. *Ibidem*, nn. 7, 11, 37, 51, 322, 329, 339, 495, app. 235/1; essa va gradualmente scomparendo quando si tratta di notai d'ufficio: *Ibidem*, nn. 3, 20-23, 126, 217, 241, 403, 406-407.

<sup>21</sup> V. in particolare G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale* cit., p. 111 e sgg.

<sup>22</sup> *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., nn. 95, 99, 105, 113, 116, 118, 122, 126, 129, 137, 159, 163, 168.

<sup>23</sup> Alberto de Capriano, « habens licentiam conficiendi publica scripta » (*Ibidem*, n. 91, del 1178) o « cui publica licet conficere ... » (Arch. di Stato di Milano, *Diplomatico, Pergamene per fondi*, Canonica di S. Giovanni Ev., cart. 74, del 1173), da identificare sicuramente coll'Alberto de Capriolo, *cui licet ... del Liber potberis comunis civitatis Brixiae*, Torino 1900 (*Historiae Patria Monumenta*, XIX), n. 9, del 1180; Giovanni, *cui publica licet conficere instrumenta* (*Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., n. 88, del 1176); Lanfranco de Odolo, ora *notarius* (*Ibidem*, n. 87, del 1175), ora persona « cui licet publica instrumenta conficere » (*Ibidem*, n. 106, del 1184). Con ogni probabilità il Giovanni di cui sopra è lo stesso rogatario bresciano di un accordo tra i Piacentini e il monastero di Santa Giulia di Brescia, del 1180 (cfr. *Il Registrum Magnum* cit., I, n. 93), la cui sottoscrizione (*cui licet ecc.*), di stretto ambito bresciano, ha indotto Corrado Pecorella (*Studi sul notariato* cit., p. 72, nota 32) a sospettare una nomina cittadina se non addirittura ad opera della stessa badessa di Santa Giulia. La documentazione ora prodotta, tutta estranea al monastero bresciano, rende improponibile tale ipotesi.

<sup>24</sup> F. GABOTTO - V. LEGÈ, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona* cit., nn. 114, 116, 119, 186, 188, 191, 195, 207, 212, 222, 225-226, 242. Si tratta di sentenze, consolari o podestarili, le cui sottoscrizioni fanno sempre riferimento alla *iussio* o al *praeceptum*.

Non tutti i notai rivelano la raffinatezza di un documento genovese del 1187 (una transazione del monastero di S. Stefano con privati, ma ratificata dai consoli), ove la particolare forma di innesto del pubblico nel privato viene evidenziata nella sottoscrizione del notaio, il quale, con molta precisione, distingue i due diversi elementi dichiarando di aver agito « rogatu predictarum partium et iussu predictorum consulum »<sup>25</sup>.

Altro problema condizionante: come distinguere i notai d'ufficio da quelli privati, di fiducia o, forse meglio, per usare una terminologia moderna, non strutturati, se la qualifica dei primi, pur rilevabile da altre fonti o induttivamente presunta da una lunga e ininterrotta presenza accanto agli organi di governo comunali<sup>26</sup>, è costantemente taciuta nelle loro sottoscrizioni per tutto il secolo XII, escluse poche eccezioni, per farsi più consistente nel successivo, in coincidenza con l'assunzione di un ruolo preponderante del notaio nell'ambito delle strutture comunali; con la conseguenza di esaltare tale ruolo, comprimendo quasi ovunque le forme del documento pubblico – compreso quello giudiziario – entro quelle ben collaudate del privato, privilegiando, pressoché sempre e ovunque, soprattutto nelle sottoscrizioni di documenti suscettibili di produrre diritti come le sentenze, la qualifica di notaio, e relegando in secondo piano l'indicazione dell'ufficio ricoperto al momento<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr. A. ROVERE, *I « publici testes »* cit., p. 320.

<sup>26</sup> Sarei molto cauto al proposito, così come sulla formula precettizia, scarsamente indicativa del rapporto funzionale: cfr. al proposito D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia* cit., pp. 385-387 [in questa raccolta, pp. 730-732].

<sup>27</sup> Per notai non qualificati come dipendenti v. BARONI, I, nn. 1, 5, 29, 86, 109, 366; con rapporto funzionale (prima la qualifica di notaio, poi il rapporto col comune): nn. 36, 46, 63, 67, 75, 82 (in questi ultimi 4 casi ritengo la dipendenza indicata dall'espressione « ad hoc officium constitutus » – come in MANARESI, nn. 379, 384-385, 397 –, « ad officium camere consulum iustitie ... constitutus », « ad officium sententiarum », « ad acta consulum », « ad exigendum condemnationes » ecc.), 113, 153, 155, 157, 172, 195, 222, 225, 227, 238, 253, 284, 292-293, 299, 324, 345, 375, 414, 489, App. 169/1; dal 1247-1248 (*Ibidem*, nn. 490, 492) comincia a sparire il riferimento al *palatium*, a vantaggio del rapporto col comune, pur sempre con qualche eccezione: v. ad es. la sottoscrizione di BARONI, I, n. 365, del 1267: « ... suprascripte civitatis Mediolani et contrate Sancte Fidelis notarius ac domini Ottonis imperatoris missus ... ». Si dà pure il caso di un notaio (Ruggero *de Gatto*), il quale, nel 1198, dopo aver riferito che i consoli milanesi « preceperunt mihi infrascripto ... publico notario et scribe comunis Mediolani » di autenticare alcune testimonianze, nella sottoscrizione non fa alcun riferimento al rapporto funzionale, qualificandosi esclusivamente come « notarius et missus domini Henrici imperatoris » (*Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 7), mentre in altro documento, dello stesso anno (MANARESI, n. 209), adotta entrambe le qualifiche. Caso analogo a Tortona,

Emblematico l'esempio di Milano, ove tale rapporto comincerebbe ad apparire con una certa regolarità solo alla fine del secolo XII, ma dove sono documentate lunghe carriere di notai al servizio del Comune, come Ruggero Bonafede, Alberto Spiziario o quell'Ugo *de Castagnianega*<sup>28</sup>, chiamato a deporre nel 1213 se avesse scritto *manu sua propria* l'abbreviatura di una sentenza di vent'anni prima in qualità di « scribe et officialis consulum iusticie Mediolani pro f a c i e n d i s sententiis et aliis publicis scripturis et si eam propter offitium quod tunc habebat f e c i t e t scripsit »<sup>29</sup>. Si tratta di notai-scribi che il *liber consuetudinum Mediolani* ci mostra sedenti *ad pedes consulum*<sup>30</sup>, variamente denoninati a seconda dell'ufficio al quale erano addetti; tutti, strutturati o meno che fossero, di nomina imperiale, comunale o comitale, abilitati « in ... quibuscumque iudiciorum actis publice et auctentice conscribendis »<sup>31</sup>. Va da sé che alla distinzione di funzioni doveva corrispon-

---

ove Nicola di Vercelli si qualifica come *notarius iusticie* nel riferimento al mandato del giudice, come *sacri palatii notarius* nella sottoscrizione: F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)* cit., n. 608, ma v. anche i nn. 632 (*scriba vicariorum ... sede episcopali vacante*) e 635 (*notarius terminorum*). Per quanto riguarda i notai pavesi v. R. SORIGA, *Statuta* cit., p. 221; E. BARBIERI, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990, pp. 35, 194 (*scriba consulum* o *consulum iusticie*), 205 (*notarius iusticie*), 207-209 (*notarius comunis*). *Officiarius comunis* si definisce un notaio eporediese: E. DURANDO, *Le carte dell'archivio capitolare* cit., n. 155 (1227); più semplicemente notai *comunis* ad Alba (F. GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe* cit., nn. 114, 119), Torino (F. GABOTTO - G. ROBERTI - D. CHIATTONE, *Cartario della abazia di Staffarda* cit., n. 231); del luogo a Cherasco (A. TALLONE, *Cartario della abazia di Casanova* cit., n. 417), Ivrea (F. GABOTTO, *Le carte dell'archivio vescovile* cit., n. 417); del vescovo a Brescia (*Le carte cremonesi* cit., n. 457), Parma (*Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II cit., n. 95).

<sup>28</sup> A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'alto medioevo alla fine del Settecento*, Milano 1979 (Studi storici sul notariato italiano, IV), p. 73.

<sup>29</sup> MANARESI, n. 366. Lo spaziato è mio, a suggerire come a Milano, diversamente da altri luoghi (v. sotto, testo corrispondente alle note 64 e 65) l'intervento del notaio d'ufficio non sarebbe limitato ad un ruolo passivo, alla sola scritturazione, estendendosi anche alla formulazione dello stesso dispositivo. Su questo documento v. G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale* cit., pp. 107-108.

<sup>30</sup> E. BESTA - G.L. BARNI, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano 1949, p. 59.

<sup>31</sup> Dalla nomina di un notaio palatino, del 9 marzo 1383: G. AIRALDI, *I notai dei conti palatini genovesi*, in EAD., *Studi e documenti su Genova e l'Oltremare*, Genova 1974 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 19), p. 245. Sulle competenze giudiziarie dei notai palatini in area piacentina v. C. PECORELLA, *Studi sul notariato* cit., pp. 151-155.

dere la tenuta di altrettanti registri o cartulari o quaterni, della cui esistenza siamo bene informati, pur di fronte alla loro ridotta sopravvivenza<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> «... de quaterno comunis Laude in quo dicta – una sentenza del 1284 – erat scripta»: *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 5. Per Milano v. MANARESI, p. XCIX, e M.F. BARONI, *La registrazione negli uffici del Comune di Milano nel secolo XIII*, in «Studi di Storia medioevale e di diplomatica», I (1976), pp. 51-67. Altri esempi relativi ad atti pubblici in *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II cit., n. 204; *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., nn. 22, 116; BARONI, I, n. 125, 127, 141-142, 145, 305 («a quaterno bannorum comunis Mediolani»). E da dove, se non da registri, i vari *exemplavit/scripsit*, per atti minori quali rinvii, termini di presentazione ecc. (*Ibidem*, I, nn. 426-428, 431-434, 446-450 ecc.) o «subscripti et in quaterno posui» (*Ibidem*, II, n. 574)? Tutti notai d'ufficio? Non ci è dato sapere: l'edizione non ce lo dice. Preziose testimonianze su registri o cartulari d'ufficio sono ricavabili dalla più tarda normativa statutaria: v. ad es. D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria* cit., p. 13 [in questa raccolta, p. 536], nota 21, oltre agli accenni in tal senso in *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in «Miscellanea di Storia Italiana», XI (1871), p. 635; *Statuti di Brescia del secolo XIII*, Torino 1876 (*Historiae Patriae Monumenta, Leges municipales*, II), coll. 1584 (176 e 251), 1794; *Statuta comunis Vercellarum*, Torino 1876 (*Ibidem*), col. 1206; *Gli statuti di Noli*, a cura di C. RUSSO e L. VIVALDO, in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», XXVII (1949), p. 68; L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII-XVIII), I, p. 104; *Statuti notari di Bergamo*, a cura di G. SCARAZZINI, Roma 1977 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, II), p. 78. Particolarmente ricchi di informazioni *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova-Albenga 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III; Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXVII), pp. 39 (accenno a un *libello condemnationum*), 41 («omnes notarii et scribe comunis Albingane teneantur et debeant ... in cartulariis comunis ponere dicta testium ...»), 142 («habeatur de cetero liber unus qui registrum dicitur in quo possent et debeant scribi et registrarri per scribas ... omnes condemnationes»), 175, 177, 228 («et quocienscumque pignus banni datum fuerit, faciam ipsum scribi diligenter in cartulariis»), 230 («et de universis placitis inceptis et nondum finitis que continentur in cartulario vel cartulariis comunis rationem facere tenebor»), 241, 244. Sempre per Albenga v. richiami a libri d'ufficio in V. ZUCCHI, *Le lotte tra il Comune di Albenga e i Marchesi di Clavesana nei secoli XIII-XIV*, Albenga 1945 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, VI), pp. 97, 104, 122-123, 130, 217, 241, 244, 261. Per non tacere dei frequentissimi richiami ad atti pubblici [comunali o vescovili] che si incontrano nella documentazione: dal sopracitato saggio di Vanna Zucchi (p. 112), ad A. ROVERE, *Libri «iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum» e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/1 (1984), p. 156 e sgg.; fino alle testimonianze offerte da un cartolare di Leonardo *de Garibaldo*, scriba della curia arcivescovile (Archivio di Stato di Genova, Cart. 210/I, degli anni 1310-1311), *custodiendum*, per esplicita dichiarazione del rogatario, *in foro ecclesiastico*, ove sono frequentissimi i richiami *actis nostre curie* o *actis publicis predictae curie* (v. ad es. cc. 25 v., 36 r.-v., 60 v., 63 r., 87 r., 88 r.-v., ecc.) o, per i riferimenti a quelli del Comune, dalla documentazione del monastero genovese di San Siro: *Le*

«Karta si face perch'omo è fallace»<sup>33</sup>. In sintonia con questi versi duecenteschi, il concilio lateranense del 1215 prescrive che

«iudex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam aut duos viros idoneos qui fideliter universa iudicii acta [tutti elencati di seguito] conscribant ... Et omnia sic conscripta partibus tribuantur<sup>34</sup> ita quod originalia penes scriptores remaneant»<sup>35</sup>.

Passo successivo la decretale di Gregorio IX «acta facta coram primis iudicibus fidem faciunt coram secundis»<sup>36</sup>. Quindi scrittura e conservazione, due momenti strettamente correlati, ma largamente anticipati dalla prassi.

Ad esempio, tra il 1198 e il 1211, in area padano-subalpina, riscontriamo disposizioni in tal senso, destinatario il notaio, al quale il giudice, laico o ecclesiastico che sia, ordina

«ut dicta testium ... ad futuram memoriam retinendam autenticarem et in publicam formam reducerem ut semper sint eorum attestationes sic valentes ac si viva voce loquerentur», «... ad hoc ut eorum dictis semper plena fides ita in omnibus habeatur ac si ipsi testes semper presentes essent et viva voce loquerentur»<sup>37</sup>;

---

*carte del monastero di San Siro di Genova*, a cura di M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO - M. TRAINO, Genova 1997-1998 (Fonti per la storia della Liguria, V-VIII), IV, nn. 987, 993, 1009, 1012, 1015-1017. Estrazioni da un *liber manifestorum* e da un *quaternus actuum iusticie* in F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)* cit., nn. 605, 608.

<sup>33</sup> C. PECORELLA, *Studi sul notariato* cit., p. 114, da *Poeti del Duecento*, a cura di G. CONTINI, Milano-Napoli 1960, II, p. 303.

<sup>34</sup> Per la pratica v. un caso del 1251, dove gli arbitri di una vertenza ordinano al notaio «ut omnia acta dicte cause coram eis preposita et obstensa redigere debeam in publicam formam et reddere dictis partibus si voluerint autenticata»: S. PIVANO, *Cartario della abazia di Rifreddo* cit., n. 122.

<sup>35</sup> X,2,19,11.

<sup>36</sup> X,2,19,15.

<sup>37</sup> Per Ivrea, v. F. GABOTTO, *Le carte dell'archivio vescovile* cit., nn. 60 (1211) e 345 (1267); G. BARELLI, *Cartario dell'abazia di Santo Stefano d'Ivrea fino al 1230*, Pinerolo 1902 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, IX), n. 50 (1211); per Milano, MANARESI, n. 206 (1198), anche in *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 7; per Tortona, F. GABOTTO - V. LEGÈ, *Le carte dell'Archivio Capitolare* cit., nn. 183, 194 (1201), 221 e 227 (1204), 232 (1205), 240 (1207); per Pavia, L.C. BOLLEA, *Documenti degli archivi di Pavia* cit., nn. 44-51, 53-54, 57-58, tutti del 1184 (v. E. BARBIERI, *Notariato e documento* cit., p. 138), 148 (del 1260). Una

dove tuttavia quell'accenno alla *vox viva* riecheggia sia la legislazione giustiniana (*Nov.* 73,3) sia il dibattito medievale su di essa costruito, da Azzone a Piacentino, all'Ostiense, per giungere a quel ben noto passo di Lanfranco d'Oriano, che contrappone negativamente la *vox mortua* dei documenti a quella *viva* delle persone<sup>38</sup>. A questa formula precettizia se ne accompagna, nella stessa area (Milano, Savigliano), ma con minor frequenza, un'altra, ove la stessa autorità, consapevole che la «*vita hominum brevis et memoria eorum labilis est*», dispone la redazione, come sempre in forma autentica e pubblica, «*ut dicta eorum et testimonia perpetuo sint valitura*»<sup>39</sup>. Tali formule denuncierebbero, a mio parere, l'inesistenza, al momento e nel luogo dove sono attestate, di libri/cartulari d'ufficio destinati a conservare la memoria degli eventi; il che non significa però disconoscere, come mezzo di prova, il ricorso ai documenti, la cui presenza si fa sempre più incombente nell'attività giudiziaria<sup>40</sup>, al punto che a Savona, nel primo Duecento, capita talvolta che in sede di risposte alle *positiones*, la controparte concordi con l'avversario, ma solo *si est carta* (o «*si viderit instrumentum factum per ma-*

---

variante pavese (un cardinale, arbitro di una vertenza, «*dedit michi ... notario licenciam atque parabolam autempticandi dicta testium ... ut eorum dicta ita firma habeantur ac si ipsi senper presentes adessent*») non muta la sostanza: *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II cit., n. 74.

<sup>38</sup> Cfr. U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, in *Libro, scrittura, documento* cit., p. 62; C. PECORELLA, *Studi sul notariato* cit., p. 126.

<sup>39</sup> MANARESI, n. 350, del 1211; F. GABOTTO - G. ROBERTI - D. CHIATTONI, *Cartario della abazia di Staffarda* cit., n. 119, dello stesso anno.

<sup>40</sup> Per Genova v. A. ROVERE, *I «publici testes»* cit., note 100-101; per Savona, V. PONGIGLIONE, *Il libro del podestà di Savona dell'anno 1250*, in «*Atti della Società Savonese di Storia Patria*», XXVIII (1956), p. 150; *Il cartulario del notaio Martino* cit., nn. 372, 378, 383, 820, 825, 851-852, 861-862, 908, 912, 923; per Alba, E. MILANO, *Il «Rigestum comunis Albe»*, Pinerolo 1903 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XX-XXI), n. 208 («... quoniam liquidum est curie per instrumenta publica a parte comunis Albe in causa ista producta ...»); per Brescia *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., nn. 87 (pp. 222-224: «*fuerunt predictae carte ostense sapientibus de Placentia et fuerunt habite idonee et vere*»; «*vidimus placitum, quare cartule nostre fuerunt habite bone et idonee*»; «*et dicit se credere predicta tria placita fuisse victa per predictas cartulas*»), 89, 124. Interessanti i casi milanesi del 1286 (*Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII. Ottone Visconti 1262-1295*, a cura di M.F. BARONI, Milano 2000, nn. 243 e 254), segnalati da A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia ecclesiastica a Milano alla fine del Duecento*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari* cit., pp. 301-302. Fondamentale al proposito U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione* cit.

num tabellionum civitatis Saone »<sup>41</sup>), anche se maliziosamente potremmo dedurne che colui che si spinge a tale affermazione, lo fa perché ben conscio dell'inesistenza della stessa.

La *vox viva* dunque e la documentazione, già pareggiate dalla norma costantiniana (« in exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones testium »<sup>42</sup>, ripresa da Azzone<sup>43</sup>) vengono definitivamente imponendosi pur senza escludere il frequente ricorso al giuramento, non solo quando si siano dimostrate inefficaci o contrastanti le altre prove.

Ma su tutte queste testimonianze si staglia in particolar modo il caso di Savona dove, il 31 gennaio 1204, il notaio Martino, scriba del comune, redige nel cartulario o *liber comunis* da lui redatto il verbale di un versamento archivistico, probabilmente il più antico pervenutoci, nel quale menziona, tra altra documentazione, « cartularios IIII magnos et magnam quantitatem cartulariorum longorum qui sunt omnes de testibus »<sup>44</sup>.

Che a Savona esistesse già un archivio pubblico è provato dall'atto con cui, nel 1182, i consoli investivano il notaio Giovanni *de Donato* « tam de scribania quam registris per clavem scrinii quo scripta et registra comunis Saone in duana tenebantur », attribuendogli la potestà di « facere et supplere instrumenta omnia per magistrum Arnaldum – suo predecessore nella carica – in registris comunis Saone imbreviata »<sup>45</sup>. A considerare la fortuna assunta in seguito dalla massima « scriptura in archivio publico fidem facit », che risalirebbe nelle sue prime timide formulazioni alla seconda metà del Due-

---

<sup>41</sup> *Il cartulario del notaio Martino* cit., n. 363; al contrario (*Ibidem*, n. 367), l'avversario accetta una deposizione *quia vidit instrumentum*.

<sup>42</sup> C.4.21.15.

<sup>43</sup> U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione* cit., p. 65, nota 34.

<sup>44</sup> D. PUNCUH, *Il notaio negli uffici pubblici*, in *Mostra storica del notariato medievale ligure* cit., p. 84; *Il cartulario del notaio Martino* cit., n. 449. Si tratterebbe di una delle più antiche testimonianze di inventariazione archivistica: A. ROMITI, *L'armarium comunis della camara actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIX), pp. XXXI-XXXII. Per esperienza analoga (consegna all'archivio comunale di « testes, positiones, confessiones, terminos, sententias ») v. *Statuta et privilegia civitatis Niciae*, Torino 1838 (*Historiae Patriae Monumenta, Leges Municipales*, I), col. 75.

<sup>45</sup> D. PUNCUH, *Il notaio negli uffici pubblici* cit., p. 82; *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti e sussidi, XCVI), n. 1105.

cento, quasi al finire<sup>46</sup>, il caso savonese si commenta da sé, sia per il richiamo ai registri comunali, sia per l'autorità conferita allo scriba di completare gli atti imbreviati dal predecessore. Ai fini di questo intervento appare però più importante la presenza di una grande quantità di cartulari di testimonianze, stretti e lunghi, come i cosiddetti manuali, destinati per lo più a raccogliere le minute o prime redazioni dell'*instrumentum*.

Se è vero che solo in pieno Duecento assistiamo all'estensione delle scritture notarili a tutti i momenti e fasi dell'attività processuale, appare invero sorprendente che fin dagli ultimi anni del secolo XII un piccolo comune si facesse carico della custodia dei verbali delle deposizioni testimoniali, per di più conservate in registri particolari – i *cartularii longi* di cui sopra, certamente redatti da notai d'ufficio piuttosto che di parte – e che già nei primissimi anni del secolo successivo affidasse a cartulari o fascicoli distinti tutti gli atti processuali<sup>47</sup>, privilegiando l'opera dei primi, pur senza sostituirla del tutto a quella dei secondi, in largo anticipo quindi sulla prassi e la normativa statutaria consolidate solo nel tardo Duecento. Se l'apporto notarile allo svolgimento dei diversi atti processuali appare del tutto evidente e scontato, sulla differenziazione di competenze tra notai funzionari e liberi professionisti gravano pur sempre ampi coni d'ombra, sui quali è possibile gettare qualche lampo.

Per quanto riguarda le denunce, presentate oralmente o per iscritto, ne conosciamo spesso il tenore solo attraverso le sentenze, che ne riferiscono in genere un breve riassunto o le recepiscono integralmente; in qualche caso ne possediamo una redazione autonoma, *in publicam formam*, a richiesta di parte<sup>48</sup>. Più o meno dappertutto vi si riepilogano i fatti, si indica quanto richiesto e la relativa motivazione, trascurandosi pressoché sempre il *nomen actionis* e il richiamo alla normativa cui si appoggiava la richiesta<sup>49</sup>. Qualche

---

<sup>46</sup> C. PECORELLA, *Studi sul notariato* cit., p. 138.

<sup>47</sup> V. sopra, testo di cui alle note 1-3.

<sup>48</sup> F. GABOTTO, *Le carte dell'archivio vescovile d'Ivrea* cit., n. 345; MANARESI, n. 374; BARONI, I, n. 256; *Gli atti di "querimonia"* cit.; *Le carte cremonesi* cit., n. 630.

<sup>49</sup> A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea*, in *IUS MEDIOLANI, Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, p. 14. Per « quae sunt necessaria in libellis poni » (nomi dell'attore e del convenuto, oggetto della richiesta, la « causa petendi, aliquando nomen actionis ») v. MARTINO DA FANO, *Formularium*, Innsbruck 1907 (*Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, a cura di L. WAHRMUND, I, 8), p. 2. RAINERIUS PERUSINUS, *Ars notariae*, Innsbruck

lume in più ci forniscono i due cartulari savonesi citati<sup>50</sup>: se appare chiaro che la denuncia orale veniva fatta (*facere lamentationem*) in curia e redatta in registro dai notai della stessa, meno chiara appare la procedura del *dare libellum*, nella quale dovevano essere impegnati anche – se non soprattutto – notai privati, i quali, come del resto quelli d’ufficio, stendevano in forma appropriata, talvolta con puntuali richiami ora al *nomen actionis*<sup>51</sup>, ora alla legislazione romana<sup>52</sup> e a quella statutaria<sup>53</sup>, e in discreto latino quanto le parti, approssimativamente e in volgare, venivano raccontando. Che gli stessi notai d’ufficio osservassero dei turni in curia è dimostrato non solo dall’alternarsi delle mani nel cartulario più tardo, ma soprattutto da un foglietto sparso, non datato, contenente la denuncia, di mano dello scriba Filippo di Scarmundia, la cui registrazione, con apposizione della data, è opera dell’altro scriba, Uberto<sup>54</sup>.

Che infine le denunce rese oralmente fossero redatte direttamente in cartulario parrebbe dimostrato da alcune di esse appena abbozzate, interrotte e riprese in forma diversa, dalle numerose correzioni apportate e dalla stessa corsività della scrittura<sup>55</sup>; tale osservazione si estende anche a tutti gli atti processuali – sentenze escluse – tramandati dai cartulari savonesi, in

---

1917 (*Ibidem*, III, 2), p. 79. Sull’argomento v. anche P. DEL GIUDICE, *Storia della procedura*, in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino 1892-1905, VI/II, p. 93.

<sup>50</sup> D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria* cit., pp. 13-18 [in questa raccolta, pp. 535-541].

<sup>51</sup> *Il cartulario del notaio Martino* cit., nn. 64 (*in rem actione*: D.12.1.9 ??), 69, 75 (*actum ex vendito*), 79 (*ratione falcidie*), 130 (*actione in factum*), 10, 66, 86, 118, 127, 143, 187 (*actione iniuriarum*).

<sup>52</sup> *Ibidem*, nn. 46, 99, 166 (*Si quis in tantam*: C.8.4.7).

<sup>53</sup> *Ibidem*, nn. 12 (creditore privilegiato per contratto di commenda), 61 (ma v. anche nn. 388, 430), con riferimento alla *quarta uxoria* di cui al cap. CXXXIII dei più antichi statuti (cfr. M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/2, 1997, p. 168), 180-181, 185, 231, al cap. LXXXI (*De foritanis qui habent partem in nave*) degli stessi statuti (*Ibidem*, p. 155). Per altri richiami a norme statutarie o a consuetudini cfr. *Il cartulario del notaio Martino* cit., nn. 334, riferimento al cap. LXXIX, *De societate facta que steterit ultra annos X* (M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona* cit., p. 155), 360, 435, 487, 809, 935, 937, 962.

<sup>54</sup> Cfr. D. PUNCUH, *Il notaio nell’amministrazione della giustizia* cit., pp. 116-117; ID., *Note di diplomatica giudiziaria* cit., pp. 17-18 [in questa raccolta, pp. 539-540]. Per l’obbligatorietà di scrivere la denuncia in appositi cartulari, *Ibidem*, p. 13 [in questa raccolta, p. 536], nota 21.

<sup>55</sup> *Ibidem*, pp. 15-18 [in questa raccolta, pp. 537-540].

particolare alle *positiones et responsiones* delle parti<sup>56</sup> e alle testimonianze<sup>57</sup>; per queste ultime essa è rafforzata dalla frequente alternanza del discorso indiretto al diretto, con ricorso al volgare o ad espressioni dialettali, in qualche caso malamente tradotte in latino<sup>58</sup>, particolarmente vivaci quando si tratta di procedimenti per ingiurie, soprattutto tra donne: in questi casi la cultura notarile è costretta ad arrendersi di fronte all'immediatezza, per non dire trivialità, del linguaggio, particolarmente evidente nel savonese *Liber potestatis* del 1250<sup>59</sup>, la cui pessima edizione non consente, allo stato, di trarne spunti validi ai fini di questa relazione.

Alla denuncia e alla contestazione della lite<sup>60</sup>, seguivano, come dalla normativa chiaramente enunciata da Rolandino<sup>61</sup>, le *probationes in lite* o *positiones*, accompagnate in genere dal giuramento *de calumpnia*. Consegnate ad apposite sezioni dei due cartulari savonesi, non si discostano dal formulario comunemente adottato pressoché dappertutto, rilevabile dagli estratti prodotti da notai (probabilmente di fiducia) su mandato del giudice<sup>62</sup>. Pur con

---

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp. 21-24 [in questa raccolta, pp. 542-545].

<sup>57</sup> *Ibidem*, pp. 25-29 [in questa raccolta, pp. 545-548].

<sup>58</sup> Cfr. *Il cartulario del notaio Martino* cit., nn. 374, 387, 406, 422, 428; *Il cartulario del notaio Saono* cit. (sopra, nota 3), cc. 65 v., 67 v., 68 r., 69 r.-v., 72 r.-v., 75 v., 76 v., 77 r., 79 r.-v., ecc.; in particolare *Il cartulario del notaio Martino* cit., n. 791, ove il verbo dialettale *incalàse* (osare: cfr. S. APROSIO, *Vocabolario Ligure storico-bibliografico, sec. X-XX*, Savona 2002, *Parte prima - Latino*, II, p. 88; *Parte seconda - Volgare e Dialetto*, I, p. 571) è stato tradotto in *non mincalus* (non oso).

<sup>59</sup> V. PONGIGLIONE, *Il libro del podestà di Savona* cit., pp. 80-81, 97, 101, 108, 112, 135, 145-147, per le espressioni più vivaci.

<sup>60</sup> La contestazione della lite « est coram iudice facienda, quia coram tabellione vel alio nulla esset »: MARTINO DA FANO, *Formularium* cit., p. 3. Esempi in BARONI, III, nn. 31, 345, 391 ecc.

<sup>61</sup> *Summa totius artis notariae*, Venezia 1583, parte III, c. 67 v. Sulle fasi del processo civile in Rolandino v. A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile nella summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 583-609. Per gli usi milanesi v. MANARESI, pp. CXVIII-CXIX.

<sup>62</sup> F. GABOTTO - V. LEGÈ, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona* cit., n. 118; F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)* cit., nn. 399, 592; MANARESI, nn. 306, 310-311, 335, 369; *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II cit., n. 203; *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II

qualche dubbio, la presenza di quel'ultimo parrebbe certa, meno sicura è in qualche caso quella del notaio se in una causa bresciana del 1189 – come riferito dallo stesso – il console « dedit mihi ... has confessiones ad perpetuandum, quas dixit sub se fore factas »<sup>63</sup> e se in una vicenda milanese del 1212, accanto al testo di alcune *positiones*, contrassegnate da una croce, l'autenticatore annota che esse gli sono state riferite dal giudice (*ut michi iniunxit o dixit*)<sup>64</sup>. Non diversamente dalla tradizione placitaria, anche di esse, come già delle denunce, troviamo spesso qualche traccia, in forma più o meno riassuntiva, nelle sentenze, che talvolta danno spazio pure alle deposizioni dei testimoni<sup>65</sup>.

Delle loro dichiarazioni siamo meglio informati: notevole la documentazione rimasta, grazie all'interesse delle parti alla loro conservazione, sempre in forma autentica, probabilmente in vista di possibili appelli<sup>66</sup>. E proprio la frequente presenza, negli archivi degli interessati, di copie autentiche di te-

---

fondo Cittadella cit., n. 78. In qualche caso (es. *Il cartulario del notaio Martino* cit., n. 868; *Il cartulario del notaio Saono* cit., cc. 47 v., 133 v.) le *positiones* sono prive di risposta, forse per assenza della controparte. Pur non escludendo che esse venissero presentate per iscritto (in tal senso mi pare A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea* cit., p. 15), ritengo che a Savona nella maggior parte dei casi esse venissero formulate direttamente in giudizio, alla presenza del giudice: cfr. D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria* cit., pp. 21-24 [in questa raccolta, pp. 542-545].

<sup>63</sup> *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., n. 123.

<sup>64</sup> MANARESI, n. 355.

<sup>65</sup> F. GABOTTO - G. ROBERTI - D. CHIATTONE, *Cartario della abazia di Staffarda* cit., n. 438, ove il giudice, subito dopo l'emanazione della sentenza, ordina al notaio « ut in hoc presens (così) instrumento autenticarem, exemplarem et in formam publicam redigerem positionis et confessiones seu responsiones infrascriptas quarum tenor talis est ... »; MANARESI, nn. 12, 21, 25; *Le carte cremonesi* cit., n. 795; *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro*, II cit., n. 128; *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., nn. 96, 98.

<sup>66</sup> Oltreché alle citazioni di cui alla nota 37, cfr. F. GABOTTO, *Le carte dell'archivio vescovile d'Ivrea* cit., n. 417; E. DURANDO, *Le carte dell'archivio capitolare d'Ivrea* cit., n. 150; F. GABOTTO - V. LEGÈ, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona* cit., n. 113 (« hos testes autenticavi, nichil addens vel minuens de hoc quod vidi in primis nisi forsan litteram vel sillabam »); F. GABOTTO - A. COLOMBO - V. LEGÈ - C. PATRUCCO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (1221-1313)* cit., n. 426; F. GABOTTO - G. ROBERTI - D. CHIATTONE, *Cartario della abazia di Staffarda* cit., n. 231; F. GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe* cit., n. 110; *Le carte di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, II cit., n. 95 (« interfui et predicta testium dicta ab eis audivi et iussione ... has testium attestaciones scripsi et attestatus fui »); *Le carte del monastero di San Siro di Genova* cit., II, nn. 474-475; *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., nn. 22, 116.

stimonianze e delle stesse *positiones*, indurrebbe a ritenere che esse non fossero redatte ovunque in appositi registri, come a Savona<sup>67</sup> o come richiesto da qualche statuto<sup>68</sup>.

Se tale ipotesi fosse corretta, ne uscirebbe rafforzato il ruolo giocato dal notaio privato in tal genere di atti, non solo nella redazione, pubblicazione e autenticazione, ma anche nella raccolta<sup>69</sup>, a prescindere o meno dalla presenza del giudice, tutte operazioni attestata dalla normativa e dalla stessa condizione notarile: ne offrirebbe prova il largo spazio che statuti, dottrina e atti di nomina dei notai riservano a tale attività. Gli statuti notarili di Bergamo, ad esempio, prevedono due distinte figure: il «notarius qui superfuerit testibus pro interrogationibus fatiendis» e quello «qui dicta testium scripserit»<sup>70</sup>,

---

<sup>67</sup> D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria* cit., pp. 20-24 [in questa raccolta, pp. 541-545].

<sup>68</sup> *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, a cura di P. ACCAME, Finalborgo 1901, p. 357; *Statuta communis Vercellarum* cit., col. 1206.

<sup>69</sup> Potrebbero rientrare in tale casistica alcune *positiones* e deposizioni testimoniali del primo Duecento contenute nei cartolari di un notaio genovese: *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai liguri del sec. XII, V), nn. 93-101. Sui nn. 93, 95, 97 v. anche R.L. REYNOLDS, *A Business Affair in Genoa in the Year 1200. Banking, Bookkeeping, a broker and a Lawsuit*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, Milano 1938, II, pp. 165-181.

<sup>70</sup> *Statuti notarili di Bergamo* cit., cap. XII, p. 80. Normativa e dottrina relative all'escussione dei testi richiamerebbero un ruolo attivo del notaio piuttosto che del giudice: cfr., oltreché *Ibidem*, pp. 79-80, 82, L. BALLETTI, *Statuta antiquissima Saone* cit., I, p. 104: «Quilibet vero notarius qui fuerit civis Saone possit exercere publice officium notarie et t e s t e s r e c i p e r e de Saona et posse» (spaziato nostro); sempre in tale ottica le funzioni notarili attestata dalle nomine di notai palatini: cfr. G. AIRALDI, *I notai dei conti palatini genovesi* cit., pp. 245, 247 («sententias et dicta testium donec publicata fuerint et aperta sub secreto fideliter retinebit»), 247 («dicta quoque testium recte scribet et ea privata tenebit donec palam coram partibus fuerint recitata»); C. PECORELLA, *Studi sul notariato* cit., pp. 151 («neque sententias sive confessiones nec testium atestationes divulgabit donec divulganda essent»), 153 («testificationes bona fide prescribet et nemini proपालabit donec aperta fuerint inter partes et publicata»). Gli statuti notarili di Pavia (R. SORIGA, *Statuta* cit., n. CXXIX, pp. 185, 217) attribuiscono il potere di delega all'ascolto dei testimoni anche ai notai *comunis et iusticie Papie*, sia pure in subordine al podestà, ai suoi giudici, ai consoli di giustizia e ai giudici delegati. Tale delega è ben sottintesa in un documento del 1253, nel quale il giudice ordina al notaio «quatinus autenticaret et in formam publici redigeret instrumenti dicta testium ... quos inquiri fecimus per e u n d e m ... n o t a r i u m» (S. PIVANO, *Cartario della abbazia di Rifreddo* cit., n. 134; spaziato nostro); nell'ambito della stessa abbazia, nel 1284, un teste appare *requisitus per ... notarium* (*Ibidem*, n. 280). D'altra parte gli stessi formulari notarili danno largo spazio a tale attività: v. ad es. RAINERIUS PERUSINUS, *Ars notariae* cit., pp. 147-150;

mentre il *Liber consuetudinum Mediolani* accenna ad « unum illorum tabelionum qui ad recipiendum testes deputati sunt »<sup>71</sup>. Si deve però osservare che – fatto salvo quanto detto a proposito dei cartulari savonesi – la documentazione mantiene un largo margine di ambiguità sul ruolo svolto dal notaio in tale ambito; se resta un caso abbastanza isolato quello del già citato documento di Rifreddo del 1253<sup>72</sup>, in genere la persona che ha condotto l'interrogatorio resta in ombra, mentre l'accento viene posto sul precetto « ad perpetuandas et in publicam formam trasformandas » [le testimonianze]<sup>73</sup>,

---

MARTINO DA FANO, *Formularium* cit., capp. XIV-XVI. La presenza attiva del giudice appare anch'essa ben documentata: v. ancora due nomine di notai palatini, degli anni 1301 e 1306 (C. PECORELLA, *Studi sul notariato* cit., pp. 154-155): « dicta testium privata tenebit et nulli aperiet sine partium voluntate vel iudicis precepto s u b q u o r e c e p t i fuerint », o gli obblighi del podestà o del giudice (« et testes quos r e c e p e r o iuramento compellam veritatem dicere »): *Gli Statuti di Albenga* cit., p. 41 (spaziato nostro). Cfr. anche un doc. genovese del 1126, ove i testi « separatim dixerunt testimonium ante ipsum episcopum »: *Le carte del monastero di San Siro di Genova* cit., I, n. 79. In tal senso anche le testimonianze rese *sub eis/ipso* [giudici/e] in *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., nn. 93-94; ma significativi, sia per l'intervento del giudice, sia per quello del notaio, due docc. bresciani del 1175 (*Ibidem*, nn. 85-86) che si aprono con una specie di arenga: « Quoniam ea que de iure publico nituntur perpetuam creduntur habere firmitatem, idcirco ego ... notarius, has atestaciones receptas sub domino ... iudice ... trascripti (*cosi*) et in publicam formam redegi, nihil addens ... ».

<sup>71</sup> E. BESTA - G.L. BARNI, *Liber consuetudinum Mediolani* cit., p. 61. Su questo passo v. A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo, Milano, 26-30 ottobre 1987, Spoleto 1989, I, p. 535, note 433-434.

<sup>72</sup> V. sopra, nota 70. Altro caso sufficientemente significativo in Archivio della Mensa vescovile di Lodi, *Pergamene*, Tab. III, nn. 137 e 140; le testimonianze risultano raccolte dal notaio, Alberto Bonano « ex parabola ... episcopi », mentre tocca a un console dare « parabolum et licentiam publicandi et in actis publicis reddendi dicta seu depositiones testium ». Non casualmente lo stesso notaio, nel primo documento, usa il verbo *interfui* per sottolineare la sua presenza attiva. Altri casi analoghi in Archivio di Stato di Milano, *Pergamene per fondi*, 304, nn. 51, 54. Ringrazio Ada Grossi per la segnalazione di questi e di altri documenti inediti (v. note 73-74) di ambito lodigiano. Si veda ancora al proposito un verbale del 1192, ove il mandato del giudice (e notaio), titolare dell'azione, a un altro notaio parrebbe limitato alla sola redazione (« ut testes publicarem et in publicam formam redigerem »), se quest'ultimo non denunciasse nella sottoscrizione un ruolo attivo: « scripsi et r e c e p i et postea ... in actis publicis ... redegi »: *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 116 (spaziato nostro).

<sup>73</sup> *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., nn. 93-94, 97, 101, 103, 106, 108, 114, ecc.; *Le carte cremonesi* cit., n. 589. In tutti questi casi comunque l'ordinanza del giudice denuncia che le testimonianze furono rese *sub se*, *sub suo assessore* ecc. Caso analogo in *Il liber iurium del Comune di Lodi* cit., n. 158. Sempre di ambito lodigiano v. C. VIGNATI, *Codice di-*

ridotte quindi a minute o scritture private prima della loro pubblicazione e autenticazione. In tal senso andrebbero spiegate alcune sottoscrizioni bresciane e cremonesi dell'ultimo quarto del secolo XII a testimonianze, redatte in forma di copia, tutte consegnate dal giudice al notaio, che provvede a redigerle *in publicam formam*: « has attestationes ... rogatus transscripsi »; « illas autenticas attestationes » o « autenticum harum atestationum vidi »<sup>74</sup>; il giudice « dedit mihi ... autenticas attestationes quas confessus est sub se fuisse latas »<sup>75</sup>.

Ancora una volta si riscontra l'ambivalenza tra documento pubblico e privato, attestata, oltreché dall'aggettivo/sostantivo *autenticum*, dal riaffermare delle solite espressioni *interfui* o *rogatus* e soprattutto dall'accostamento all'abbreviatura, come si evince da un capitolo degli statuti notarili di Bergamo:

« teneatur [il notaio] ... penes se retinere et servare omnes lischas testium et scripturarum quos perpetuaverit et publicaverit et in formam publici instrumenti reducerit ... sicut alias imbreviaturas instrumentorum ... nisi ipsas lischas in quaterno vel quaternis imbreviaverit »<sup>76</sup>.

Accostamento analogo può essere fatto a proposito della sentenza: per il giurista Nicolò Mattarelli il protocollo del notaio « nisi compleatur nil valet ... sicut sententia iudicis, quantumcumque scripta et non pronunciata non valet », con riferimento alla costituzione di Valeriano e Gallieno (C.7.44.1), seguita però – il giurista non sembra darle peso – da altra di Valente, Valentiniano e Graziano che puntando l'attenzione sul caso inverso sanciva che « sententia que dicta fuerit, cum scripta non esset, nec nomen quidem sententiae habere mereatur » (C.7.44.2)<sup>77</sup>. La similitudine tra abbreviatura e sentenza non pronunciata, oltreché riportarci al dibattito sul notariato, alla documentazione privata, fa tornare in primo piano la proble-

---

*plomatico laudense*, Milano 1883-1885 (*Bibliotheca Historica Italica*, II-III), II, nn. 87-88, 147; Archivio della Mensa vescovile di Lodi, *Pergamene*, Tab. IV, n. 317; Archivio di Stato di Milano, *Fondo di religione*, cart. 5155, n. 1.

<sup>74</sup> *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., nn. 85-88, 93-94, ecc.; Archivio della Mensa vescovile di Lodi, *Pergamene*, Tab. IV, n. 317.

<sup>75</sup> *Le carte cremonesi* cit., n. 589.

<sup>76</sup> *Statuti notarili di Bergamo* cit., cap. VIII, p. 79.

<sup>77</sup> Cfr. C. PECORELLA, *Studi sul notariato* cit., pp. 51 e 131.

matica suscitata dal Torelli sul momento – tardo a suo vedere – in cui nel mondo comunale si sarebbe affermato il concetto di atti pubblici «per ragione dell'autorità che li emana e non in quanto scritti da persone che il potere legittimo ha rivestito della facoltà di emanare atti in forma pubblica: i notai»<sup>78</sup>. Esistono tuttavia esperienze precoci, che si collocano nel senso diametralmente opposto alla tesi del Torelli, come quella savonese già ricordata o, ancora meglio, la genovese, illustrata dall'esaustivo saggio di Antonella Rovere sui *publici testes*<sup>79</sup>, in rapporto alla peculiarità delle sentenze consolari del XII secolo, studiate nella loro progressiva struttura ed articolazione, nelle quali la credibilità della scrittura poggia più che sul notaio redattore su forme autenticatorie derivate dall'autorità comunale.

È possibile che si tratti di esperienze isolate, al di fuori dell'area padana, oggetto precipuo dell'indagine dello studioso mantovano, che privilegia dottrina e normativa sulla documentazione. Proprio in quest'area, anche in ambito giudiziario, preciso riscontro alla sua tesi fornisce il pacchetto delle già citate sentenze bresciane attraverso le loro sottoscrizioni:

«Ego ... notarius late sententie interfui et sicut ... [il giudice] eam in scriptis dedit ita ipsius rogatu (parabola, verbo, iussu auctoritate) eam exemplificavi (transscripsi) et de/ex privata forma et in publicam formam (notionem, scripturam) redegì et perpetuavi et me subscripsi», cui segue talvolta il consueto formulario della copia «nichil addens vel minuens» ecc.<sup>80</sup>.

Donde due considerazioni: il notaio avrebbe ricevuto il testo della sentenza *in scriptis* dal giudice, tanto è vero che riferisce spesso di averla «trascritta»; questa, assimilabile a una scrittura privata, necessitava della riduzione *in publicam formam* ad opera del notaio. In sostanza la formula adottata combinerebbe la pronuncia del giudice con l'intervento autenticatorio del notaio; là dove, invece, come a Savona, è documentata l'esistenza di una scribania comunale, che si fa carico di registrare tutti gli atti del processo – esclusi quelli di natura più strettamente privata, quali le allegazioni

---

<sup>78</sup> P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V), pp. 10, 119-121. Sull'argomento v. anche D. PUNCUH, *Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXV/1 (1995), pp. 234-235 [in questa raccolta, pp. 913-914] e ID., *La diplomatica comunale in Italia* cit., pp. 399-406 [in questa raccolta, pp. 745-753].

<sup>79</sup> V. sopra, nota 15.

<sup>80</sup> *Le carte cremonesi* cit., n. 589; *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle* cit., nn. 95, 99, 122, 126, 137, 159, 163.

delle parti, i *consilia* dei giuristi, qui pressoché inesistenti – il notaio d'ufficio riassume nel manuale il dispositivo della sentenza, che solo dopo la pronuncia verrà stesa nel cartulario in forma completa e definitiva. Due tempi quindi: segretamente, come dottrina e normativa prescrivevano, in camera di consiglio, il giudice detta la decisione al notaio di turno che l'annota in forma abbreviata nel manuale; se condizionata dal giuramento<sup>81</sup> imposto ad una delle parti, viene lasciato uno spazio in bianco, da completarsi in seconda battuta, non necessariamente a cura del medesimo notaio, in sede di emissione della sentenza, in seduta pubblica, con l'apposizione dei nomi dei testimoni e della data, che figura significativamente in calce nella prima stesura, nel protocollo in quella del cartulario. L'aggiunta delle cosiddette *publicationes* nel manuale gli farebbe perdere il carattere originario di minuta, attribuendogli conseguentemente lo stesso valore del cartulare<sup>82</sup>.

Torna così di nuovo l'accostamento all'abbreviatura e all'*instrumentum*, al documento privato, con tutte le conseguenze che tale assimilazione comporta, fino a prospettare, per le sentenze, quella triplice redazione (manuale, cartolare, *mundum*) così efficacemente illustrata da Giorgio Costamagna<sup>83</sup>.

I casi bresciano e savonese, che assumono quasi un valore paradigmatico, mi inducono a concludere con le parole di Alessandro Pratesi, là dove afferma che lo stato attuale delle ricerche non consente di «delineare un quadro unitario di diplomatica comunale»<sup>84</sup>; una constatazione che, sulla base del poco che ho detto, del molto rimasto nei miei appunti, del moltissimo che non so e che forse non saprò mai, è estensibile anche all'intero notariato italiano.

---

<sup>81</sup> Per sentenze milanesi condizionate dal giuramento, che può essere contemporaneo (*statim* o *incontinenti*), o a distanza, *postea*, anche un anno e più, v. BARONI, I, nn. 1, 5, 7, 20, 22, 48, 51, 67, 72, 82, 113, 155, 157, 221, 238, 253, 295, 299, 311, 354, 492.

<sup>82</sup> D. PUNCUH, *Il notaio nell'amministrazione della giustizia* cit., pp. 132-135; ID., *Note di diplomatica giudiziaria* cit., pp. 29-36 [in questa raccolta, pp. 550-555].

<sup>83</sup> G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, VIII), anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica* cit., pp. 237-302.

<sup>84</sup> A. PRATESI, *La documentazione comunale, in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, II, Perugia 1988, p. 353; ora in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXV), p. 51. Analoghe conclusioni in G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale* cit., p. 103, che ritiene possibile, al massimo, proporre qualche riflessione di carattere generale.

# INDICE

Presentazione	pag.	IX
Il dovere della memoria	»	1

## *Genova e dintorni*

Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico	»	9
Una regione tra mito e storia	»	31
Il cammino della Chiesa genovese	»	43
I più antichi statuti del capitolo di San Lorenzo di Genova	»	69
La vita savonese agli inizi del Duecento	»	115
La vita quotidiana nei documenti notarili genovesi	»	143
Caffaro e le cronache cittadine del Medio Evo	»	157
Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali	»	167
La biblioteca dell'arcivescovo Pietro de Giorgi (1436)	»	179
Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429) e la sua corrispondenza	»	207
In merito al carteggio di Pileo De Marini	»	247
Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo De Marini a Carlo VI di Francia (1409)	»	269
Jean Le Meingre detto Boucicaut tra leggenda e realtà	»	299
Una famiglia di successo: i Durazzo	»	311

Il conte Giacomo Durazzo. Famiglia, ambiente, personalità	pag.	327
Giacomo Filippo Durazzo e la sua biblioteca	»	341
La cultura genovese in età paganiniana	»	385
I centodieci anni della Società Ligure di Storia Patria	»	403

### *Ricordo di amici*

Agostino Pastorino (1920-1984)	»	425
Giorgio Costamagna (1916-2000): L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	»	435

### *Tra archivi e biblioteche*

L'Archivio Capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento	»	461
Frammenti di codici danteschi liguri	»	473
Un codice borgognone del secolo XV: il "Curzio Rufo" della Biblioteca Universitaria di Genova	»	485
Su un perduto manoscritto grammaticale in scrittura visigotica	»	517
Note di diplomatica giudiziaria savonese	»	531
Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV	»	557
Sul metodo editoriale di testi notarili italiani	»	593
Edizioni di fonti: prospettive e metodi	»	611
Liguria: edizioni di fonti	»	631
I libri iurium genovesi	»	657

Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini	pag. 663
Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento	» 689
La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai no- stri giorni	» 727
Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII	» 755
Il documento commerciale in area mediterranea	» 785
Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale	» 883

### *Lecture*

Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano	» 907
A proposito delle pergamene bergamasche	» 921
Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine a un convegno	» 931
Il "liber" di S. Agata di Padova	» 945
Gli archivi Pallavicini di Genova. Una lunga avventura	» 957
Gli Archivi Pallavicini di Genova: archivi aggregati	» 967
L'archivio Sauli di Genova	» 977
Congedo	» 987
Bibliografia degli scritti di Dino Puncuh	» 1005



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo